



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.1 dell' 11/01/2012

Oggetto: Annullamento parziale in autotutela delle determinazioni dirigenziali n. 51 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009 e contestuale recupero somme.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso :

Che il Sig Grasso Giuseppe, nato a Castel di Iudica il 10/09/1947, ha ricoperto la carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio a far data dal 14/12/2002 e sino al 07/12/2009, prima nella qualità di sindaco del comune di Castel di Iudica e successivamente quale delegato permanente del sindaco del Comune di Ramacca;

Che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/2000 ai componenti del CDA del Consorzio spetta un'indennità di funzione nella misura massima stabilita dal comma 1 punto c del citato articolo,

Che con nota del 07/07/2010 gli uffici del Consorzio, dovendo procedere alla liquidazione di indennità di funzione afferenti anni pregressi (2006), chiedevano al Sig. Grasso di fornire notizie in merito alla eventuale percezione di altre indennità di funzione;

Che tale richiesta rimaneva senza esito;

Che, pertanto a seguito di accertamenti d'ufficio, è emerso che il Sig, Grasso Giuseppe, sino al 15/6/2008, ha percepito l'indennità di sindaco del Comune di Castel di Iudica, nella misura del 100%, giuste note del 27/01 e dell'8/2/2011 del comune di Castel di Iudica, introitate agli atti del Consorzio rispettivamente in data 28/01/11 prot.n. 172 e in data 08/02/11 prot. n. 221;

Che per il periodo dal 14/12/2002 al 30/06/2006, con determinazioni dirigenziali 51 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009, è stata liquidata in favore di Grasso Giuseppe l'indennità di funzione, per la carica di componente del CDA del Consorzio, nella misura del 100%;

Visto l'art. 19 comma 8 della L.r. n. 30 del 2000 che sancisce il divieto di cumulo delle indennità di funzione percepite dagli amministratori locali e previste dal capo II della citata legge, statuendo espressamente che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna;

Considerato, per quanto sopra, che Grasso Giuseppe ha percepito, indebitamente la somma complessiva netta di € 102.100,80 a titolo di indennità di componente del CDA del Consorzio, per il periodo dal 14/12/2002 al 30/06/2006, in palese violazione del comma 8 del citato art. 19 L.R. n. 30 del 2000;



Ritenuto, conseguentemente che le determinazioni dirigenziali n. 51 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009, risultano illegittime in quanto adottate in violazione del comma 8 del citato art. 19 L.R. n. 30 del 2000;

Ritenuto che l'annullamento d'ufficio in autotutela delle citate determinazioni dirigenziali, aventi ad oggetto la liquidazione dell'indennità quale componente del CDA in favore di Grasso Giuseppe, rappresenta l'unico rimedio possibile a seguito del riscontrato vizio di legittimità;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 14 del 06/12/2011 con la quale, per i motivi di cui sopra ed in funzione dell'interesse pubblico al ripristino della legittimità ed alla tutela della finanza pubblica, veniva avviata la procedura volta all'annullamento d'ufficio in autotutela delle determinazioni dirigenziali sopra indicate, finalizzata al recupero di somme indebitamente percepite;

Dato atto che con nota prot. n. 1397 del 06/12/2011, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento per l'annullamento delle determinazioni dirigenziali sopra citate;

Vista la nota fatta pervenire dal legale del sig. Grasso Giuseppe, introitata agli atti del Consorzio al prot. n. 1485 del 30/12/2011;

Dato atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento parziale in autotutela delle determinazioni sopra citate;

Vista la legge regionale n. 30/2000

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto dell'ente ed il regolamento di contabilità;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di annullare parzialmente, per i motivi in premessa, d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., le determinazioni dirigenziali n. 51 del 20/5/2004, n. 68 del 10/5/05, n. 13 del 5/3/2007, n. 40 del 3/8/2007, n. 54 del 4/12/2007, n. 33 del 10/06/2008, n. 59 dell'11/11/2008, n. 30 del 26/10/2009, con le quali è stata liquidata, in favore di Grasso Giuseppe, l'indennità di funzione quale componente del CDA del Consorzio, per il periodo dal 14/12/2002 al 30/06/2006, nella misura del 100%, per un importo complessivo netto di € 102.100,80 ;
2. di disporre contestualmente il recupero delle somme indebitamente percepite da Grasso Giuseppe a titolo di indennità di funzione, nella qualità di componente del CDA del consorzio, per il periodo dal 14/12/2002 al 30/06/2006, nell'importo netto di € 102.100,80, con gli interessi legali a far data dalla messa in mora e sino all'effettivo soddisfo;
3. di notificare, a mezzo raccomandata A.R., al sig. Grasso Giuseppe il presente atto di annullamento.

Il Direttore Generale
Ing. Laura Ciravolo

